

ANGELO MERLIN

Presidente ASSORECA

Il caso PFAS destinato a diventare un *Leading case*

Assoreca
Associazione tra le Società di Consulenza e di Servizi per
l'Ambiente, l'Energia, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale


CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

 ADERENTE A
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

LA DIMENSIONE DELL'EVENTO A PORTATA «*SISTEMICA*»

- AREA MASSIMA ESPOSIZIONE SANITARIA
- AREA CAPTAZIONI AUTONOME
- AREA DI ATTENZIONE
- AREA DI APPROFONDIMENTO
- ▨ "CANALE" DI CONTAMINAZIONE



LE CONTESTAZIONI IN SEDE PENALE



TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
(Tel. 0444-398239-209-215 - giu.tribunale.vicenza@giustiziacert.it)

- OMISSIS -

a) del reato di cui agli artt. 110, 112, 439 c.p. perché

- OMISSIS -

mediante le condotte di seguito descritte, poste in essere in tempi diversi e anche indipendentemente l'uno dall'altro, concorrevano a cagionare l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione umana (ed in particolare della falda acquifera insistente nel sottosuolo del sito industriale nonché delle acque superficiali circostanti comunque destinate al consumo).

In particolare:

dopo che erano stati dispersi nel suolo e sottosuolo del sito vari composti chimici tra cui anche e soprattutto composti caratteristici della produzione di [redacted] e ciò a causa sia dell'interramento di rifiuti e scarti di lavorazione sia delle carenti modalità adottate per lo smaltimento dei residui di lavorazione sia della carente tenuta degli impianti

dopo che tale situazione era stata ripetutamente rilevata negli studi ambientali commissionati da Miteni ai propri consulenti [redacted] che avevano evidenziato: la significativa presenza nelle matrici suolo e acque dei composti BTF, alluminio, ferro, manganese, dicloropropano, cloroformio, tetracloroetilene, tricloroetilene, pfas e altri; la alterazione oltre che analitica anche visiva del sottosuolo; la presenza di materiale anomalo nel sottosuolo; lo sfioramento dei valori tollerati dalla normativa per vari composti normati (quali alluminio, ferro, manganese, dicloropropano, cloroformio, tetracloroetilene, tricoloro etilene, esaclorobenzene, DDT) e dei valori determinati mediante studi di assimilazione ovvero ricerche di letteratura scientifica e di legislazione e linee guida internazionali per le sostanze non normate; uno stato di contaminazione di tutta l'area industriale e la progressiva propagazione dei contaminanti anche alle acque sotterranee e superficiali

avvelenavano le acque di falda e superficiali insistenti sotto il sito e nelle sue vicinanze:

- 1) omettendo di dare avvio alle procedure previste dal d.lgs. 22/97 e dal D.M. 471/99 per le ipotesi di sito inquinato e/o di pericolo concreto e attuale di inquinamento (in particolare artt. 17 d.lgs. 22/97 e artt. 7, 8 e 9 DM 471/99);
- 2) omettendo di dare avvio alle procedure previste dal d.lgs. 152/06 per il caso di rilevata presenza di sostanze non normate nonché per il caso di superamento delle soglie previste per le sostanze normate;

LE CONTESTAZIONI IN SEDE PENALE

- 3) omettendo di attivare le procedure previste dal d.lgs. 152/06 (art. 242 e segg.) nel caso di evento che possa contaminare un sito o in caso di contaminazioni storiche che potrebbero comportare rischi di peggioramento della situazione di contaminazione;
- 4) tenendo nascosti dati e circostanze rilevanti che dovevano essere comunicati ai competenti organi pubblici (quali ad esempio la creazione di una barriera idraulica con finalità di contenimento della contaminazione, le successive implementazioni della stessa, l'attivazione di procedure finalizzate a contenere la contaminazione, il verificarsi di episodi di sversamento di sostanze nel terreno) e al contrario inducendo i consulenti nominati per le verifiche ambientali a rivedere e a ridimensionare la portata delle affermazioni contenute negli studi di volta in volta commissionati;
- 5) comunque omettendo di attivarsi ovvero di attivarsi adeguatamente, pur in presenza di accertata diffusione dal sito ██████ all'ambiente circostante di sostanze qualificate come pericolose per la salute quali i pfas, al fine di prevenire l'aggravarsi di tale diffusione e ciò anche in violazione del principio di precauzione di cui all'art. 3 ter d.lgs. 152/06.

Con tali condotte consentivano la propagazione protratta per anni dei contaminanti sopra indicati nelle acque della falda sottostante e nelle acque superficiali così rendendole pericolose per la salute pubblica in ragione del riscontrato elevato bioaccumulo dei contaminanti PFAS-PFOA nella popolazione esposta (con valori sierici rilevati ampiamente superiori ai c.d. valori obiettivo di esposizione interna) con conseguente aumentata incidenza di effetti sanitari indesiderati quali l'aumento di livello del colesterolo nel siero umano.

In Trissino nei periodi per ciascuno indicati e comunque sino al 23/7/2013.

- OMISSIS -

- b) del reato di cui agli artt. 110, 112, 434 c.p. perché

- OMISSIS -

con le condotte già in precedenza descritte sub a)

concorrevano a cagionare un disastro ambientale che coinvolgeva le acque superficiali poste in prossimità del sito ██████ e la falda acquifera sottostante con propagazione del plume contaminante su un'area che copre le provincie di Vicenza, Verona e Padova.

Disastro dal quale derivava un pericolo per la pubblica incolumità consistito, in particolare, in un elevato bioaccumulo dei contaminanti PFAS-PFOA nella popolazione esposta (con valori sierici rilevati ampiamente superiori ai c.d. valori obiettivo di esposizione interna) con conseguente aumentata incidenza di effetti sanitari indesiderati quali l'aumento di livello del colesterolo nel siero umano.

In Trissino nei periodi per ciascuno indicati e comunque sino al 23/7/2013.

IL PROBLEMA DELLE POLITICHE IMPRENDITORIALI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI DANNO AMBIENTALE

1. Azzeramento del rischio
 2. Consapevole decisione di mantenere il rischio non regolato
 3. Il governo del rischio soprattutto in situazioni di «*incertezza scientifica*»
 4. Il trasferimento del rischio »economico« a terzi
- Ma, fino a che punto si spinge il dovere delle imprese di conoscere e valutare i rischi ambientali anche con riferimento all'incertezza e alla complessità delle questioni attinenti ai contaminanti emergenti ?
 - Nel *leading case* di Porto Marghera (con riguardo agli effetti delle esposizioni dei lavoratori a sostanze patogene) si è affermato che i rischi avrebbero dovuto essere evitati benchè incerti ed ignoti (*Cass. pen, Sez.IV, 17 maggio 2006, n.4675*)

LA TRASPOSIZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE SUL TERRENO PENALISTICO

- Nelle ipotesi di rischio scientificamente incerto (ad es. con riguardo agli effetti delle esposizioni dei lavoratori a sostanze patogene) la giurisprudenza tende a ricostruire i requisiti della **riconoscibilità del rischio** e della **prevedibilità dell'evento** secondo logiche quantomeno prossime al principio di precauzione. Richiede cioè che si adottino cautele, anche se è dubbio che la loro mancata adozione determini eventi dannosi
- E la pericolosità può essere concretamente desunta dall'esistenza dei primi approfondimenti scientifici o di studi epidemiologici, sia pure incompleti, o di esperimenti condotti su sistemi in vitro o su animali da laboratorio
- Quanto all'*imprenditore-modello* è stata accreditata la figura di una persona "in carne ed ossa" con capacità predittive ed impeditive quasi illimitate
- *"l'agente modello ha un obbligo di informazione anche in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, pur se non ancora patrimonio comune e anche se non ancora applicate nel circolo sociale di riferimento, a meno che non si tratti di studi isolati"*

LA TRASPOSIZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE SUL TERRENO PENALISTICO

- Il messaggio giurisprudenziale **ultraprudenziale** è il seguente: in caso di rischio, sia pure scientificamente debole, contraddittorio, ma “*fattualmente concreto*”, agisci al più presto per cauterizzarlo. Noti alcuni effetti nocivi di una sostanza o di un fenomeno, va adoperata ogni possibile cautela per eliminarne o ridurne le conseguenze, anche perché non si può escludere una possibile evoluzione peggiorativa degli eventi, una volta che si è consapevoli del proprio agire (in tal senso anche British Columbia Court of Appell 2001 v. *Imperial Oil Ltd* in relazione all'immissione di MMT – additivo della benzina - in un corso d'acqua)
- La decisione di Porto Marghera rischia di rappresentare un «modello» di accertamento della colpa nei delitti ambientali, attesa l'incertezza di fondo che governa il tema del danno alle risorse ecologiche come nei casi di contaminanti emergenti (ad es. contenuti o candidati ad essere contenute nella *watch-list* di cui alla Direttiva 2013/39/EC)

VICINANZA AI PERICOLI E DOVERI DI CONTROLLO

- Il dibattito sulla compatibilità o meno del principio di precauzione con i criteri *retrospettivi* propri della responsabilità penale è indubbiamente complesso e dai confini incerti, mobili e magmatici
- In ogni caso la risposta *punitiva* applicata **dopo che** un accadimento (con conseguente a portata «sistemica») si è prodotto è sicuramente insufficiente
- E' necessario dare finalmente **concreta** attuazione al principio di precauzione sulla base del meccanismo introdotto nel nostro ordinamento dall'**art. 301** del d.lgs. 152/06 secondo il quale l'operatore «più vicino alla fonte del pericolo» deve attivare (sulla base di una preliminare valutazione «*dei migliori dati scientifici disponibili*») un meccanismo di generazione di informazioni rilevanti destinate alle autorità di controllo qualora emerga «*un pericolo anche solo potenziale per la salute umana e per l'ambiente*»

LA PROSPETTIVA DI PREVENZIONE IN CHIAVE SOCIETARIA

Sempre nella prospettiva preventiva, ma a livello societario, è necessario implementare le attività volte a:

- potenziare i flussi di informazione «comprensibile» tra organo amministrativo e assemblea dei soci circa l'impatto ambientale dell'attività d'impresa (parziale risposta la fornisce, per imprese di grandi dimensioni, l'art.3 del d.lgs. 254/2016 in materia di informazioni di carattere non finanziario)
- valutare l'istituzione di un autonomo comitato di rischi ambientali (*environmental risk committe*) all'interno del c.d.a, composto da amministratori indipendenti con professionalità specifica, con funzioni di consulenza ma anche di vigilanza (ex art. 2381 c.c.)
- predisporre assetti organizzativi adeguati alla prevenzione dei danni ambientali (le esposizioni risarcitorie in materia ambientale sono sufficienti a giustificare un impegno organizzativo e culturale maggiore rispetto a quello sino a qui dimostrato nella gestione dei tradizionali meccanismi di *compliance* in materia ambientale)